conseguenze dannose per la televisione: prima di tutto quella di servizio pubblico, ma non solo quella.

È indispensabile un approfondimento e un allargamento del dibattito pubblico. È avvenuto così nelle precedenti occasioni nelle quali si sono fatte «leggi sistema»; una delle cause dei fallimenti recenti è stata proprio la debolezza, l'assenza di questo dibattito. A tal fine, questa Commissione ha un compito essenziale. Al termine di questa sessione, a parte le deliberazioni che decideremo di assumere, proporrò di preparare per ottobre il primo dei convegni che – nelle mie intenzioni – dovrebbero diventare periodici.

Il dibattito coinvolgerà inevitabilmente anche il ruolo della Commissione. Essa stessa è parte di quel «sistema» che si deve riformare. Non possiamo nasconderci, ad esempio, che una vigilanza estesa alla generalità dei soggetti e non riservata al servizio pubblico, è più coerente con le funzioni di un'autorità indipendente che con quelle di una commissione parlamentare. Ma di tutto ciò si discuterà a tempo e luogo debiti.

Nostro dovere attuale è, comunque, di intervenire e agire anche se gli strumenti formali di cui disponiamo non sono sempre funzionali alle questioni con le quali dobbiamo misurarci. Nel 1997 questa Commissione ha approvato un atto di indirizzo sul pluralismo; lo ha fatto alla unanimità, a dimostrazione che il principio del pluralismo, nella più estesa interpretazione, è considerato essenziale da tutte le forze politiche presenti nel Paese e nelle istituzioni. Non penso che il documento del '97 possa avere aggiornamenti o correzioni; come testo di carattere generale è del tutto esauriente e mantiene intatto valore.

Tuttavia, ci si propongono continuamente questioni controverse riconducibili al tema del pluralismo. Ne abbiamo prove nelle segnalazioni e nelle discussioni che – continuamente – trovano spazio nei nostri lavori; nelle lettere che ci vengono inviate da singoli cittadini o da associazioni; nelle manifestazioni della pubblica opinione, a cominciare da quelle di cui si rende interprete la stampa.

Nella gran parte di questi casi, il richiamo ai principi codificati e specificati nell'atto del '97 non c'è di aiuto; cosicchè, il più delle volte, tutto si esaurisce in una fiammata polemica durante la quale ciascuno esprime le proprie legittime valutazioni, ma senza che si riesca a trovare non dico un punto di vista comune ma neppure un criterio di giudizio condiviso. Ne deriva per noi e per l'esercizio delle funzioni che ci sono affidate uno sgradevole senso di impotenza e di irresolutezza: i cittadini che guardano la televisione e coloro che la fanno si convincono sempre di più che sia inutile o impossibile attendersi il rispetto di criteri quali l'obiettività, l'imparzialità, il rispetto di tutti. Una convinzione del genere è molto dannosa per la comunicazione in generale e per l'idea stessa di «servizio pubblico». Non possiamo, dunque, rassegnarci. Anche attraverso tentativi parziali e successivi, anche correndo il rischio di qualche errore, abbiamo il dovere di cercare risposte e misure giuste, adeguate. Certo, nel rispetto della legge e senza invadere campi dove si esercita la responsabilità di altri; ma senza inibirci la responsabilità di discutere fra noi e pubblicamente. E senza rinunciare a manifestare – quando ce ne sono le condizioni – la nostra valutazione, unanime o prevalente. Anche in forma di suggerimenti o dichiarazioni rivolti a chi ha il potere di decidere e la quotidiana responsabilità del «fare».

Riflettiamo sui primi sei mesi della nostra attività: facciamo l'elenco delle circostanze e dei problemi che hanno sollevato discussioni sul pluralismo e sulle modalità della sua attuazione e tutela. Troviamo:

a) la questione delle cosiddette «dirette»;

b) la questione dell'equilibrio o «par condicio» nella informazione dei telegiornali;

c) la questione delle presenze dei politici nei programmi di intrattenimento;

d) la questione dei cosiddetti «talk show» e, più ampiamente, dei programmi di approfondimento.

Ce n'è un'altra, preliminare, che deriva dal nostro attuale sistema politico ed elettorale. Mi riferisco alla difficile conciliazione fra il «pluralismo» dei partiti e il «pluralismo» governo-opposizione. La questione è avvertita e posta con forza soprattutto dai partiti minori, di ambedue gli schieramenti. Perfino nelle norme sulla *par condicio* elettorale la controversia non è risolta in modo soddisfacente. Figuriamoci nella attività televisiva in periodi ordinari. Si deve prendere atto che il nostro sistema è misto e prevede entrambe le articolazioni: quella dei partiti e quella maggioritaria. Il pluralismo non può – di conseguenza – ignorare nè l'una nè l'altra. Penso tuttavia che la lesione del «pluralismo» fra maggioranza e opposizione sia da considerare più «pesante», in quanto meno facilmente recuperabile e perchè attiene non solo alla rappresentanza ma alla funzione del governo.

Provo adesso, nello spirito – come ho già detto – del «suggerimento», a dire qualcosa sulle questioni che ho elencato.

1 – le «dirette». Con questa espressione si intende la trasmissione di eventi che la RAI manda in onda in forma essenzialmente «documentaria» tanto per quanto riguarda le immagini, quanto per quel che riguarda i discorsi che, nel corso di quegli eventi, vengono pronunciati. Questo tipo di trasmissioni ha preso origine da avvenimenti di grande portata emotiva (ad esempio funerali), o di evidente importanza civile (marce della pace) sociale (manifestazioni sindacali) politica (manifestazioni, politiche, in particolare delle opposizioni *pro tempore)*. La richiesta della «diretta» e la decisione di «concederla» – come si dice – presuppongono manifestazioni di carattere «straordinario». Ma è in atto una tendenza ad estendere le «dirette» anche ad altri eventi, sicuramente di rilievo ma «ordinari». Aumentano le sollecitazioni e le attese da varie parti. Tende ad affermarsi l'idea che la diretta della RAI significhi riconoscimento, «ufficializzazione» della importanza di un determinato evento. Penso che questa equazione sia falsa e pericolosa; si fonda su una premessa che non è propria di un «servizio pubblico» ma di una «televisione di stato», tipica di sistemi autoritari e burocratici.

Penso che – in termini formali e, appunto, burocratici – la «diretta» sia un format da riservare a manifestazioni ufficiali dello Stato. Per gli altri eventi, tutti, deve valere la piena responsabilità della informazione giornalistica e di coloro che ad essa sono preposti; e solo quella. Il che significa che un evento considerato molto importante, del quale si vuole dare ampiamente conto ai cittadini, deve comunque essere trattato e trasmesso in forma giornalistica, e non «appaltando» i mezzi di trasmissione pubblici a immagini e parole intangibili. In particolare credo che ciò debba valere per i discorsi. Se lo si ritiene interessante, utile, si può dare dettagliatamente conto di un discorso; si può, anche, trasmettere in voce passi considerati di particolare rilevanza. Ma la trasmissione integrale di un discorso è tutt'altra cosa; tipica, lo ripeto, delle «tv di stato».

2 – Anche i telegiornali sono talvolta oggetto di rilievi sotto l'aspetto del pluralismo. Ad esempio c'è stato recentemente un episodio che ha riguardato il TG1. Tuttavia mi sento di affermare che i «falli» di mancato rispetto del pluralismo nelle testate giornalistiche non presentano quasi mai particolare gravità. Non

solo per la professionalità e la deontologia di coloro che in esse lavorano; ma anche perchè la frequenza dei tg e la continuità della cronaca politica, consentono di recuperare, correggere, riequilibrare in tempi rapidi. Inoltre, il controllo quantitativo degli istituti di rilevazione risulta, in questo caso, abbastanza incisivo e significativo. Lo spirito corrivo, la parzialità, nei telegiornali si manifesta piuttosto con la compiacenza, con qualche riguardo eccessivo. Non è una bella cosa, neppure dignitosa; sarebbe bene evitarla. Comunque l'essenziale di un'informazione completa ed equilibrata non viene compromesso. Qualcosa si deve fare per i giornali radio, per mettere riparo alla attuale indisponibilità di rilevazioni paragonabili a quelle televisive.

3 – La presenza di politici nelle trasmissioni di intrattenimento diventa sempre più frequente. Non è più un'eccezione, ma la regola, praticamente in tutte le trasmissioni (ultime: Uno mattina e La vita in diretta). Mi si fa notare che oggi il politico deve misurarsi con i media, con la comunicazione, con la vita di tutti i giorni ecc. Se le presenze suddette avessero questo carattere «di servizio», allora dovrebbero coinvolgere tutti i politici, non solo di quelli della maggioranza, non solo di quelli che nella maggioranza sono ministri: avremmo una televisione con un ininterrotto sfilare di politici. Dirò di più: per fornire un servizio ai cittadini e alla democrazia si dovrebbe tenere sempre la porta aperta per individuare nuovi possibili talenti non ancora affermatisi: una sorta di «saranno famosi» per futuri politici.

D'altro canto, se gli spazi vengono utilizzati per dare evidenza a questo o a quello allora si impone un equilibrio, fino al «diritto di replica» riconosciuto formalmente in alcuni paesi a cominciare dall'Inghilterra. Tenuto conto dei caratteri complessi del nostro pluralismo politico (maggioranza-opposizione più i partiti) queste trasmissioni finirebbero per essere snaturate.

È senza dubbio più saggio ridurre al minimo queste presenze e ricondurle sempre, in modo non pretestuoso (tipo: si parla molto di....sentiamo il ministro x) e limitarle alla necessità di raccogliere alla fonte un'informazione autorevole e documentata non disponibile altrimenti.

4 – I «talk show» o programmi di approfondimento che dir si voglia sono diventati in Italia – per una serie di motivi che qui non analizzo – molto importanti: forse i più importanti ai fini del rapporto con gli ascoltatori e con l'opinione pubblica. Anche per questo sono oggetto di particolare attenzione e causa delle discussioni e dei dissensi più accesi.

La domanda da porsi è se sia possibile esaltarne gli aspetti indiscutibilmente utili e positivi e togliere, o ridurre quelli più opinabili e criticabili. La formula italiana del programma di approfondimento televisivo consente una rapidità ed elasticità di intervento che difficilmente sarebbe possibile con strumenti diversi. Consente inoltre – nelle sue espressioni migliori – un confronto stringente e illuminante fra i fatti e le opinioni, e fra le diverse opinioni con riferimento ai fatti.

Ma il contenitore si è via via riempito di contenuti più vari e non collegati alla tipicità del formato, alla sua specifica sintassi. Penso ad esempio agli incontri con singole personalità (politiche, ma non solo) che, a mio avviso più utilmente, andrebbero affidate alla stringatezza e alla perentorietà della intervista senza orpelli di spettacolo. Il conduttore ha progressivamente assunto una funzione che – in modo più o meno esplicito ma perfettamente percepito dall'ascoltatore – lo ha trasformato da arbitro in protagonista, quando non in mattatore.

Le esigenze della programmazione o, in ogni caso, l'organizzazione della produzione, fa sì che i «pool» addetti alla realizzazione di questi programmi siano strutture al servizio del conduttore stesso, che ha un ruolo monocratico sull'intero programma, dalla progettazione alla messa in onda. Non mi sembra ci siano in televisione, e neppure nella informazione in generale, ruoli nei quali un potere altrettanto forte sia concentrato in una sola persona. Si osserva che questa è la caratteristica ineliminabile di questo tipo di programmi. Non voglio obiettare. Dico che – stando così le cose – non sarebbe sbagliato considerare qualche misura di «riequilibrio». Come potrebbe essere il collegamento con altre strutture giornalistiche, l'arricchimento dell'offerta di trasmissioni di questo genere, da aggiungere a quelle esistenti; o da avvicendare in modo che uno stesso programma non dilaghi nel tempo. Più in generale, potrebbe risultare fecondo differenziare e articolare le diverse occasioni di approfondimento, esaltandone la specificità, anzichè ammassarle in un'unica tipologia di intervento.

In ogni caso, per il carattere stesso di questi programmi, non ci si può appellare al «pluralismo esterno»; sostenere, cioè che l'obbligo del pluralismo è soddisfatto dalla presenza di diverse trasmissioni che esprimono posizioni diverse. Il pluralismo deve essere innanzitutto «interno» a ciascuno di questi programmi, direi interno a ciascuna puntata. Talvolta, invece, si trascura un criterio aureo per l'informazione e per la sua libertà: il criterio della «imparzialità». Che non impedisce di esprimere con chiarezza un punto di vista. Un chiaro punto di vista può essere sostenuto con parzialità o con imparzialità. E il pluralismo richiede, sempre, imparzialità. Il pluralismo non è una somma di parzialità.

Queste osservazioni, questi inviti alla riflessione li sottopongo innanzitutto a voi, sicuro che la discussione li arricchirà, li correggerà, ci consentirà di chiarirci e chiarire le idee. Spero che l'insieme del lavoro che svolgeremo in questa sessione sul pluralismo possa stimolare un più ampio confronto e una più elevata consapevolezza da parte di tutti.

ALLEGATO 9

Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo. Approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso:

Che la tutela del pluralismo nel servizio pubblico e, in generale, nell'informazione e comunicazione radiotelevisiva, è tema di grande attualità e si arricchisce continuamente di nuovi elementi;

Che sono confermati i principi ispiratori e gli indirizzi generali di attuazione dell'atto d'indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997;

Che è tuttavia evidente, sulla base dell'esperienza, la necessità di formulare ulteriori raccomandazioni a garanzia del pluralismo informativo, nel rispetto della autonomia editoriale della concessionaria e nell'ambito dell'attuazione delle finalità del servizio pubblico;

tenuto conto delle risultanze della sessione di lavoro dedicata dalla Commissione stessa al tema del pluralismo, introdotta dalla relazione del Presidente svolta nella seduta del 4 giugno 2002 e seguita da una discussione nelle sedute del 5, del 6 e del 18 giugno 2002, e dalle audizioni svolte nelle sedute dell'11, del 12 e del 19 giugno 2002;

tenuto conto altresì del messaggio del Presidente della Repubblica inviato al Parlamento il 23 luglio 2002;

ricordato:

che, come previsto dalla legge 103 del 14 aprile 1975 (art. 1) e dalla legge 223 del 6 agosto 1990 (art. 1), sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo nell'accesso ai mezzi di comunicazione, la tutela della libertà di opinione e di espressione per ogni cittadino, come la tutela della libertà dell'informazione, condizione per la sua obiettività, completezza e imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione;

che, per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonchè dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi;

che il pluralismo deve estendersi a tutte le diverse condizioni e opzioni (sociali, culturali, politiche ecc.) che alimentano gli orientamenti dei cittadini, e non si esauriscono nelle posizioni rappresentate dai partiti;

che il pluralismo, nella sua articolazione «interna» ed «esterna» individuata dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 112 del 1993 e n. 420 del 1994) sia un dovere non solo per il servizio pubblico ma che, come hanno sottolineato la Consulta (sentenza n. 155 del 2002) ed il Presidente della Repubblica nel già citato messaggio al Parlamento, valga per tutti i soggetti titolari di concessioni;

che il pluralismo nella informazione e nella comunicazione ha l'obiettivo di fornire all'utente, al di fuori di ogni discriminazione, la massima varietà possibile di informazioni e di proposte, e – a tal fine – è tanto più garantito quanto maggiore è il numero dei soggetti che operano, in condizione di libertà e di concorrenza, nel sistema delle comunicazioni e quanto più agevole è l'accesso per nuovi soggetti;

Formula le seguenti raccomandazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:

1. Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine si invita la RAI a sperimentare anche nuovi formati di trasmissioni di approfondimento giornalistico, non necessariamente ancorati alla figura del conduttore unico;

2. La presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, quando è frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica. Va quindi normalmente evitata, e deve – comunque – trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una finestra informativa nell'ambito del programma di intrattenimento alla quale si applica dunque la raccomandazione precedente. In tal modo vengono salvaguardate le finalità del servizio pubblico.

3. È da evitare la presenza nei programmi della concessionaria del servizio pubblico televisivo dei dirigenti dell'azienda stessa, intendendosi per dirigenti non solo i membri del Consiglio di amministrazione ed il direttore generale, ma anche i direttori di divisione, di rete e di testata. È dannosa l'immagine di un uso «personale» e «privato» del servizio pubblico, che confonde i rapporti tra i diversi livelli dell'azienda che, invece, devono essere trasparenti e separati, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità.

4. Considerato che la legge garantisce agli imputati e alla loro difesa di tacere quanto può loro nuocere; considerati altresì i vincoli ai quali la legge obbliga i magistrati, sia requirenti che giudicanti, nel rapporto con i mezzi di informazione, in tutte le fasi del giudizio; nei programmi della concessionaria del servizio pubblico aventi per oggetto procedimenti giudiziari in corso, l'esercizio del diritto di cronaca, come l'obbligatorio confronto fra le diverse tesi dovrà esser garantito da soggetti diversi dalle parti che sono coinvolte e si confrontano nel processo. La scelta di questi soggetti – la cui delicatezza è evidente – appartiene esclusivamente alle decisioni dei responsabili dei programmi stessi.

La Commissione, costatando che la trasmissione integrale e documentaria di manifestazioni pubbliche è evidentemente connessa con il pluralismo, costatando altresì che la situazione attuale è del tutto insoddisfacente e alimenta continue polemiche dispone quanto segue:

«Le trasmissioni integrali e documentarie sono riservate, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge (sedute parlamentari su richieste del Parlamento stesso; messaggi ex articolo 22 della legge n. 103 del 1975), alle occasioni ufficiali (feste nazionali, celebrazioni di Stato e simili). Tutti gli altri eventi, di natura politica o sindacale, devono avere trattamento giornalistico con un equilibrio tra trasmissioni di immagini, documentazione in voce, interviste e commenti in studio che nel loro insieme devono rispettare l'obbligo di dar conto della pluralità dei punti di vista, nel contraddittorio fra tesi diverse. Ricadono, dunque, nell'ambito delle decisioni e delle responsabilità giornalistiche come sono codificate nell'ambito dell'azienda concessionaria del servizio pubblico».

La Commissione prevede di dedicare all'argomento ulteriori approfondimenti, senza escludere che ne possa scaturire un'eventuale diversa regolamentazione. Il presente indirizzo vale – in ogni caso – fino a quando non ne venisse definito e deliberato uno nuovo.

ALLEGATO 10

Commissione di vigilanza: seduta del 6 marzo 2002. Relazione sui criteri di formulazione del Piano annuale di Produzione e Trasmissione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 febbraio 2002 (ex lege 650/ 1996)- Relatore Sen. Claudio Petruccioli

Nell'inviare i «criteri di formulazione del Piano annuale di Produzione e Trasmissione» (approvato dal Consiglio di Amministrazione della RAI nella seduta del 7 febbraio 2002) il Direttore generale fa riferimento agli adempimenti previsti dalla legge 650/1996. La legislazione sul servizio pubblico è particolarmente complessa e stratificata. Ogni intervento legislativo recupera e aggiorna le norme precedenti tranne che per le parti che esplicitamente vengono soppresse o modificate.

In realtà, l'atto di cui oggi discutiamo trova descrizione precisa nella legge 206 del 25 giugno 1993. Nell'articolo 2 di quella legge vengono definiti, con la composizione, i criteri di nomina e i poteri del Consiglio di amministrazione; che sono – come è noto – quelli ancora in vigore. In due punti del suddetto articolo viene chiamata in causa questa Commissione. Il Consiglio – si dice al comma 5 – «elabora e approva il piano editoriale, nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi». Al comma 7 si aggiunge: « il consiglio, sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale..... su tali piani e sui criteri di scelta dei vicedirettori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione annuale dei piani di produzione e trasmissione, riferisce alla commissione parlamentare».

Nel comma 1 dello stesso articolo si dispone più in generale che «il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede a verifiche bimestrali sull'attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la commissione bicamerale.... La commissione bicamerale può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonchè all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e delle testate nel corso del periodo temporale di validità del piano».

L'insieme di queste norme rende evidente che questa Commissione può avanzare proposte e osservazioni, anche in forma di indirizzo; in particolare tali interventi sembrano motivati con riferimento alla definizione del piano editoriale, alla discussione delle relazioni bimestrali sulla sua attuazione e – anche – all'esame dei criteri che sovrintendono alla formulazione del Piano annuale di Produzione e trasmissione, cioè del documento oggi al nostro esame.

Mi sembra opportuno – tanto più in coincidenza con l'insediamento di un nuovo consiglio di amministrazione al quale, e credo di poterlo fare a nome di tutti, invio un augurio di buon lavoro – completare il quadro legislativo che regola le nostre attribuzioni e le nostre responsabilità nel rapporto con l'azienda del ser-

vizio pubblico e con i suoi organi. Le norme basilari sono nella legge 103 del 1975. All'articolo 4 si stabilisce che la «commissione parlamentare formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 (»il servizio pubblico è volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese, in conformità ai principi sanciti dalla costituzione.....l'indipendenza l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla costituzione sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo). Gli indirizzi generali della commissione possono riguardare anche «la predisposizione dei programmi e la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili».

La Commissione, inoltre «controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.....indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione.... Approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati....riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione.».

Ho riportato qui non tutti i compiti che la legge attribuisce a questa Commissione ma solo quelli che possono essere ricondotti a discussioni e ad attività che abbiano il carattere di quella che ci impegna oggi: vale a dire l'esame di un atto trasmessoci dal Consiglio di amministrazione di cui dobbiamo valutare la congruenza con il piano editoriale, oltrechè con il contratto di servizio e con gli indirizzi che a nostro avviso devono sovrintendere al servizio pubblico; e rispetto al quale possiamo avanzare osservazioni o – se lo riteniamo – adottare deliberazioni.

So bene che il richiamo a questi riferimenti di legge più accendere qualche sospetto e timore: che il rapporto fra questa Commissione e gli organi della concessionaria del servizio pubblico possa subire appesantimenti burocratici o confusioni e sovrapposizioni improprie. Sono sensibilissimo alla necessità di evitare questi rischi. Ma vedo anche che questi rischi sono in agguato e divengono minacce effettive tanto più quanto meno si rispettano le norme che la legge affida al nostro lavoro, gli ambiti e i confini che fissa ai nostri poteri. Io non credo che possiamo essere soddisfatti del modo in cui questa Commissione ha interpretato fin qui la propria funzione. E, poichè la legge attribuisce a questa Commissione una funzione essenziale nell'equilibrio istituzionale da cui dipende la saldezza e il prestigio del servizio pubblico, mi sento di affermare che anche noi abbiamo una quota di responsabilità in una situazione che – eufemisticamente – definirò non ottima.

Escludo sia appesantimenti che sovrapposizioni. E penso che è tanto più facile evitarli quanti più gli atti che ciascun soggetto compie rispetta le norme e le procedure definite. Ne risulta esaltata la responsabilità di ciascuno e la trasparenza nelle reciproche relazioni.

Mi è ugualmente chiaro che – quando si formulano ipotesi sulla riforma del settore televisivo e del servizio pubblico – anche i poteri e addirittura l'esistenza di questa Commissione possono essere messi in discussione. Qualche volta capita anche a me di farlo; sono convinto che un riassetto generale non possa escludere l'aggiornamento degli strumenti di cui il Parlamento si è dotato per far fronte ai suoi compiti essenziali rispetto all'informazione in generale e al servizio pubblico in particolare. Ma si tratta di un livello del tutto diverso da quello

nel quale dobbiamo operare come membri di questa Commissione: il nostro dovere è di assicurare il massimo di efficienza al servizio pubblico nel quadro delle leggi e con le istituzioni esistenti.

Sono convinto che la legge ci consente e – in una certa misura – ci impone di far seguire alle nostre attività di conoscenza e di vigilanza, alle nostre discussioni, atti di indirizzo e deliberazioni da trasmettere agli organi dell'azienda RAI che ne terranno conto nella loro autonomia e nei limiti stabiliti dalla legge. La legge è chiara nel dire di cosa dobbiamo e di cosa, invece, non possiamo occuparci; ed è chiara anche nel dire come e in quali occasioni è opportuno o necessario che assumiamo le nostre posizioni e decisioni. Penso sia nostro dovere rispettare queste prescrizioni e queste procedure. Libero ciascuno, evidentemente, di dar voce alle proprie convinzioni e di confrontarle con quelle altrui secondo i regolamenti che ci guidano. Ma sapendo tutti – così almeno auspico io – che c'è differenza fra questa Commissione e un talk show.

Il primo punto sul quale è necessario esprimere un orientamento è suggerito già nella prima riga dei criteri trasmessici. Lì si dice che la RAI, per il 2002, oltre a confermare il ruolo di servizio pubblico che le è stato affidato si pone l'obiettivo di «difendere la leadership in campo televisivo nazionale». Leadership significa ascolto, per il quale – ci dice il documento – la RAI nel 2001 ha conservato il primato sia in prime time che in day time. Credo la Commissione debba esprimersi in proposito, formulare un suo indirizzo. Io penso che dobbiamo apprezzare e condividere l'obiettivo di difendere il primato dell'ascolto. Non sottovaluto la discussione in corso – e del resto sempre aperta – sulla importanza della qualità nelle trasmissioni della concessionaria di servizio pubblico. Certamente a questo si deve prestare la massima attenzione. Ma non penso che ciò possa far diventare indifferenti rispetto alla presenza sul mercato e quindi alla audience. Innanzitutto per ragioni economiche e di bilancio. È noto che, ormai, le risorse del canone coprono solo la metà del bilancio RAI e il loro andamento nel tempo segnala una tendenza alla contrazione in termini percentuali. La RAI ha dunque bisogno di difendere e incrementare le entrate provenienti dal mercato; e queste – come si sa – dipendono dai livelli di ascolto. Inoltre, obiettività richiede di mettere in rilievo anche un aspetto per così dire «politico». Non intervengo nelle polemiche alimentate da quello che viene definito «conflitto di interessi». Non è di nostra competenza in questa sede. Ma non possiamo certo ignorare la struttura del mercato televisivo italiano, dominato da due protagonisti che sono RAI e Mediaset. È automatico che quote di mercato (e di relativo gettito pubblicitario) perdute da uno dei due vadano a vantaggio dell'altro. Nè possiamo trascurare che una parte almeno della opinione pubblica di fronte ad un'alterazione nel settore che avvantaggiasse l'azienda che fa capo al Presidente del Consiglio ne trarrebbe conclusioni negative nei confronti degli amministratori della azienda concessionaria del servizio pubblico e motivi di polemica che potrebbero inasprire il clima civile del Paese. Per questo insieme di ragioni penso che questa Commissione debba sottolineare l'importanza che – nelle condizioni date – ha la difesa e la conferma (possibilmente il miglioramento) dei livelli di ascolto e delle quote di mercato su cui è attualmente attestata la RAI.

I criteri considerano poco o nulla i problemi che pure sono stati segnalati di fronte a questa Commissione nel corso delle audizioni: in particolare dei tre direttori di rete, Saccà, Freccero e Cereda. È possibile che ciò sia dovuto al fatto che sono stati formulati da un consiglio in scadenza. Tuttavia il dato va segnalato, perchè l'azienda ha una sua continuità e quando un problema esiste il suo rinvio o la sua sospensione producono effetti negativi. Inoltre, mettere in evidenza alcuni

punti può servire in vista della discussione del piano editoriale che il nuovo consiglio dovrà definire e che questa Commissione dovrà discutere.

In generale i criteri confermano la situazione attuale per ciascuna delle tre reti. Le questioni concernenti il carattere, il profilo di ciascuna rete e le relazioni fra le reti stesse, riguardanti sia il palinsesto sia il trasferimento di programmi dall'una all'altra – questioni che ci sono state esposte nel corso della audizioni già ricordate – non vengono considerate e non trovano riscontro nelle indicazioni sulla produzione e la trasmissione per l'anno in corso.

In particolare la rete 1 non indica misure di rafforzamento nelle fasce immediatamente precedenti e seguenti il TG delle 20. L'importanza di queste fasce e la necessità di adeguati provvedimenti volti a valorizzarle è emersa negli ultimi mesi a seguito dei cambi di programmazione e per le conseguenze che ne sono derivate per lo stesso TG. Il direttore Saccà nel corso delle audizioni di fronte a questa Commissione ha insistito sull'argomento e ha sottolineato la necessità di interventi. Nei criteri non ce n'è traccia. Per la fascia preserale fino al TG delle 20 ci si limita alla conferma della vita in diretta. Per la fascia successiva, dalle 20 e 30 alle 21, di cui è stata peraltro più volte sottolineata l'importanza strategica e di cui si è detto che costituisce un problema tradizionale e irrisolto per la rete, non si dice nulla. È un vuoto deplorevole, anche in considerazione che in quella fascia è collocato oggi il programma quotidiano di Enzo Biagi.

La novità più rilevante nella programmazione dell'anno sono i mondiali di calcio sulla rete 1 ai quali si affida una buona parte dei risultati di ascolto e di introiti pubblicitari. Il rilievo particolarissimo (e peraltro giustificato) attribuito a questo evento contrasta tuttavia con la scelta di non acquisire i diritti sia per la coppa Italia che per il campionato 2002-2003 di cui si dà notizia nella parte concernente l'assegnazione delle risorse economiche. Sembra questa una misura dettata dalle esigenze di equilibrio di bilancio per l'anno in corso che tuttavia non fa altro che spostare in avanti un problema. È evidente che, per ragioni di immagine e di ascolto, non si può considerarla definitiva. Valgono anche considerazioni di bilancio, il calcio incide non solo sulle uscite ma anche sulle entrate. È un tema sul quale credo che i nuovi amministratori della RAI e anche questa Commissione dovranno tornare.

Infine ritengo di dover segnalare la mancanza di attenzione e il silenzio su punti che a parere di questa Commissione (posso dirlo sulla base di questi primi mesi di lavoro) hanno un peso molto grande per l'immagine e il prestigio del servizio pubblico, e per il suo rapporto con i cittadini utenti. Due in particolare voglio sottolinearne. Il primo riguarda la programmazione per i minori e, più complessivamente l'attenzione ai minori nell'insieme della programmazione. Per l'anno, non sono previste nuove iniziative. Questa Commissione affronterà entro brevissimo tempo il tema in un'apposita discussione per la quale è stato già indicato il relatore.

Il secondo punto riguarda i programmi di approfondimento informativo, la cui importanza è ben chiara a tutti. Il rapporto fra cittadini e servizio pubblico dipende in gran parte da questo settore della produzione, come dimostrano tante discussione che si svolgono dentro o intorno a questa Commissione e le segnalazioni, per non dire le proteste che alla Commissione vengono inoltrate. Siamo ben consapevoli che su questo segmento incidono principi e valori essenziali, dal pluralismo, alla autonomia e responsabilità della informazione e di chi la costruisce e diffonde, fino alla libertà stessa dei giornalisti e degli ascoltatori. Tutti principi e valori che non tollerano la minima lesione; e che tuttavia, proprio per questo loro carattere devono tutti trovare affermazione e rispetto in un equilibrio non facile da

raggiungere e da mantenere. La delicatezza della questione impone cautela e responsabilità nell'affrontarla; non giustifica invece le tentazioni di evitarla. Questa Commissione dovrà, come più volte è stato sollecitato da vari parlamentari che ne fanno parte, impegnarsi a fare la sua parte con questo spirito e con questa consapevolezza, a cominciare da un programma di audizioni che consentano gli approfondimenti necessari.

Il terzo punto di cui non c'è traccia nel documento e che invece a mio avviso sarebbe utile conoscere, accompagnato dalla valutazione dei vertici dell'azienda RAI, riguarda aspetti organizzativi e gestionali che incidono sulla distribuzione e l'uso delle risorse economiche. Negli ultimi anni (dal 98-99) la RAI è stata organizzata in «divisioni» che si sono aggiunte alle reti e alle testate; contemporaneamente sono state create società che agiscono in specifici settori e con specifiche funzioni. È ormai opportuno e utile fare il punto sulla esperienza condotta, valutando le conseguenze delle innovazioni introdotte sui processi decisionali, sulla loro linearità e trasparenza, sulla rapidità dei tempi nell'assumere e nell'attuare le decisioni; e, anche, naturalmente, sulla assegnazione delle risorse, sulla rigidità o – al contrario – elasticità che la caratterizza; se l'elasticità sia aumentata a diminuita. Oltre che, come è ovvio, sulla razionalità e produttività nell'impiego delle risorse stesse.

Ho ritenuto utile segnalare almeno le più importanti fra quelle che mi sono sembrate carenze nel documento al nostro esame non per invadere campi impropri, ma per poter avere in futuro dati e conoscenze che ci consentano di far fronte al meglio alle funzioni e ai doveri che la legge ci affida. Spero che gli organi di amministrazione e gestione della RAI vogliano nelle prossime occasioni (nuovo piano editoriale, i criteri per la produzione e la trasmissione del prossimo anno, le relazioni bimestrali) tenere conto di queste osservazioni.

ALLEGATO 11

Nota aggiuntiva alla proposta di parere sullo schema di contratto di servizio.

Le fonti normative del contratto di servizio

Dal 30 dicembre 1993 al 22 dicembre 1996 si succedettero diciotto decreti legge recanti *Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.*A. Nessuno dei decreti fu convertito nei termini; si trattò, in pratica, di diciassette reiterazioni di un testo rimasto sostanzialmente identico. All'art. 2, comma 2 del suddetto testo, si legge che la Convenzione tra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni «prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio». Al comma 3 dello stesso articolo si aggiunge: «Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni».

Per tre anni, dunque, fu in vigore una normativa affidata a decreti che, alla fine, decaddero senza lasciare traccia legislativa. Fra le tracce perdute con quei decreti c'è anche il «contratto di servizio».

La convenzione di cui sopra, infatti, aveva già un fondamento nella legge 25 giugno 1993 n. 206 che, all'articolo 4, recita: «Entro tre mesi dalla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione viene stipulata una nuova convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223». Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge: «Prima che sia resa esecutiva, la convenzione è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il parere entro trenta giorni». Nessun cenno, invece, al contratto di servizio.

Cosicchè, oggi, il primo riferimento al contratto di servizio si trova non in un testo legislativo ma nella Convenzione fra lo Stato e la RAI, approvata con DPR del 28 marzo 1994, vigente il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141. All'art. 3 si legge: «Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, stipula ogni tre anni con la società concessionaria un contratto di servizio, integrativo della presente convenzione».

Per trovare l'indicazione del contratto di servizio in un testo di legge, bisogna arrivare alla 249 del 31 luglio 1997. All'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10 si legge che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità di cui la legge in questione stabilisce l'istituzione) «propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico».

Come si vede, la 249 del 1997 – allo stato unica legge che faccia riferimento al «contratto di servizio» – non specifica di cosa si tratti, nè quale sia la sua durata, nè in quale rapporto debba collocarsi rispetto alla convenzione.

La definizione normativa del «contratto di servizio»

La definizione del «contratto di servizio», della sua durata e del suo rapporto con la convenzione era presente nei decreti succedutisi per diciotto volte dal 30 dicembre 1993 al 22 dicembre 1996; nessuna legge successiva l'ha ripresa. I decreti in questione precisavano che nel contratto di servizio, di durata triennale «per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonchè su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso d'inflazione programmato. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito».

Quando fu stipulata la convenzione (28 marzo 1994) questa norma era in vigore, sia pure sotto la forma del decreto-legge (28 febbraio 1994, n. 141) non convertito. L'art. 3 della convenzione è interamente dedicato al contratto di servizio e dice: «1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con i ministri del tesoro e delle finanze, stipula ogni tre anni con la società concessionaria un contratto di servizio, integrativo della presente convenzione, nel quale sono specificamente considerati gli aspetti relativi agli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonchè al miglioramento della qualità del servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza ed al controllo. Il contratto di servizio è approvato con la medesima procedura seguita per la presente convenzione. 2. Il contratto di servizio determina l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, ed individua i criteri di adeguamento annuale dei canoni di abbonamento nei limiti dell'inflazione programmata, nonchè le modalità di trasferimento delle quote spettanti alla società concessionaria. I criteri di adeguamento sono correlati a parametri di produttività ad obiettivi di qualità del servizio, nonchè ad ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale..... Il contratto di servizio prevede, altresì, forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le regioni, e i concessionari privati in ambito locale».

Sono evidenti i punti sui quali la convenzione trae direttamente (e testualmente) ispirazione dal decreto-legge al momento in vigore. Ma sono evidenti anche altri punti sui quali la convenzione attribuisce al contratto di servizio ambiti che non solo non trovano giustificazione in leggi precedenti o seguenti la data di

stipula, ma non sono fondate neppure sulle norme in vigore pro tempore. Il «miglioramento della qualità del servizio», ad esempio, rientra sicuramente nell'ambito di un «contratto di servizio», a condizione che s'intenda la qualità tecnica e logistica; del tutto opinabile sarebbe invece se l'espressione volesse comprendere i contenuti della produzione attraverso la quale la concessionaria attua gli obblighi e persegue gli obiettivi affidati dalla legge al servizio pubblico radiotelevisivo. L'ipotesi non è astratta, vista la tendenza dei contratti di servizio ad estendere sempre di più i riferimenti proprio ai contenuti della programmazione, a cominciare dalla distinzione fra i programmi che attengono e quelli che non attengono al servizio pubblico.

La convenzione – come si è visto – demanda al contratto di servizio la definizione, fra l'altro, di compiti di «vigilanza e controllo» di cui si fa evidentemente titolare il Ministero delle comunicazioni. Questa formulazione non ha riscontro in nessuna norma di legge, neppure quelle in vigore pro tempore all'atto della stipula della convenzione. La specificazione di tale formulazione è affidata ai successivi articoli 16 e 17. L'articolo 16 tratta di «controlli e collaudi» esplicitamente riferiti agli impianti. Nessuna obiezione è possibile in proposito. L'articolo successivo tratta di «vigilanza e controllo» e così precisa: «sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti».

Il riferimento alle «altre norme vigenti» è sicuramente eccedente rispetto ai poteri della convenzione e in contrasto con espliciti dettati di legge. La funzione di vigilanza è attribuita dalla legge alla apposita Commissione parlamentare (legge 103/1975, art. 1, comma 3); la funzione di «controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo» è affidata al C.d.A. RAI (legge 206/1993, art. 2, comma 5).

È del tutto coerente, al contrario, l'attribuzione al Ministero delle comunicazioni della «vigilanza sugli obblighi derivanti dalla convenzione» (ancora art. 17). Questa formulazione è in armonia con quella dell'art. 3 che definisce il contratto di servizio «integrativo della convenzione». Stando a queste formulazioni risulta un quadro preciso: il contratto di servizio integra la convenzione, evidentemente negli stessi ambiti dalla convenzione considerati; il Ministero delle comunicazioni vigila e controlla sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione e – di conseguenza, trattandosi di materie omogenee – dal contratto di servizio stesso.

L'ambito delle materie è dunque quello inizialmente definito dalla convenzione, che comprende il canone, gli impianti, la pubblicità, la ricerca e la sperimentazione, l'assegnazione delle frequenze, criteri per la formazione dei bilanci. C'è un solo argomento attinente al contenuto della programmazione: la «tutela dei minori» alla quale è dedicato l'art. 11. Rispetto a questi limiti, lo schema del contratto di servizio per il triennio 2003-2005 riproduce e accentua gli eccessi già presenti nel contratto di servizio appena scaduto e invade ambiti che riguardano altre responsabilità. I primi tre capi (Principi generali, L'offerta radiotelevisiva: i generi, L'offerta: profili specifici) o ripetono in modo pleonastico formulazioni di leggi, o entrano negli indirizzi e nei contenuti della programmazione, oltre che nella tipologia dei programmi; materie che la legge riserva da una parte agli organi di amministrazione e gestione dell'azienda e, dall'altra, ai poteri di indirizzo e di vigilanza spettanti alla Commissione parlamentare.

Lo strumento «contratto di servizio» non può, surrettiziamente, estendere le attribuzioni e le competenze del Ministero sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. La tendenza va invece in questa direzione e risulta accentuata dallo schema trasmesso alla Commissione. È necessario che la tendenza

sia invertita. In caso contrario sarebbe inevitabile considerare la questione anche sotto l'aspetto della costituzionalità, avendo, com'è noto, in più occasioni la Corte costituzionale stabilito che il referente istituzionale della concessionaria del servizio pubblico non può e non deve essere il Governo.

I precedenti

Il contratto di servizio oltre ad essere uno strumento con motivazioni e definizioni precarie, è recente e non ha dato ancora luogo ad una prassi consolidata fondata sui precedenti: sia per quanto riguarda la sua struttura, sia per quanto riguarda le modalità di elaborazione e approvazione, comprendendo in queste anche l'intervento della Commissione parlamentare di vigilanza.

A dire la verità, la precarietà comincia dalla stessa convenzione, nel cui art. 3 – come abbiamo visto – si trova la più precisa definizione del contratto di servizio di cui disponiamo, definizione elaborata sulla base del decreto legge allora in vigore ma poi decaduto e non ripreso in nessun successivo testo legislativo. Quella convenzione approvata con DPR 28 marzo 1994 non è corredata dal parere della Commissione parlamentare previsto dalla legge (206/1993, art. 4, comma 3). E non perchè la Commissione sia stata inadempiente ma perchè il parere fu richiesto dopo lo scioglimento delle Camere della XI legislatura.

La legge 249 del 31 luglio 1997 affida alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di «proporre al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche». Come si vede, la tendenza della legislazione va nel senso di rafforzare l'intervento di un soggetto «terzo» nella definizione della convenzione di cui – non va dimenticato, il contratto è «integrativo». Prima tale soggetto è la Commissione parlamentare che deve esprimere parere; poi diventa l'Autorità che – addirittura – propone lo schema della convenzione.

Nonostante ciò, la convenzione ventennale approvata nel '94, quindi valida fino al 2014 non solo non è stata proposta dalla Autorità, come è ovvio visto che la legge che così stabilisce è stata approvata tre anni dopo; ma non ha avuto neppure il parere della Commissione parlamentare come la legge del tempo disponeva. Questa convenzione, dunque, che è alla base di tutti i contratti di servizio fin qui stipulati e ancora dei prossimi quattro, non ha avuto lettori al di fuori dei due soggetti stipulanti, la RAI e il Ministero delle comunicazioni. È facile capire che ciò ha prodotto un'ipertrofia nelle attribuzioni agli stessi soggetti; ipertrofia che, per trascinamento, si ripercuote e si ampia nei successivi contratti di servizio.

Non si vuole qui sostenere che, dopo l'approvazione della 249, sarebbe stato necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione secondo la nuova procedura stabilita dalla legge; anche se una tesi del genere potrebbe essere sostenuta con qualche argomento, e altrettanti argomenti si potrebbero portare a favore almeno di una verifica e di un aggiornamento della convenzione in vigore che preveda un intervento della Autorità. Altrimenti ci si deve rassegnare ad un assurdo: che una norma stabilita nel 1997 deve attendere 17 anni per essere applicata la prima volta.

Tuttavia, potrebbe e dovrebbe essere soddisfatta quanto meno la funzione di «verifica della attuazione degli obblighi previsti nella convenzione» che la legge attribuisce alla Autorità; e, di conseguenza, anche di verifica degli obblighi